

Comune di GUARDIAGRELE

Provincia di CH

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2021/2023***

L'Organo di revisione

CERASI RAG PIETRO

Sommario

Verifiche preliminari	p.
Equilibri finanziari	p.
Pareggio di bilancio 2021-2023	p.
Analisi delle voci di bilancio rilevanti	p.
Analisi delle principali poste delle entrate correnti	p.
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p.
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p.
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.
Organismi partecipati	p.
Ulteriori elementi di valutazione del bilancio	p.
<i>Considerazioni finali</i>	p.
Conclusioni	p.
Allegati	p.

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di GUARDIAGRELE composto dal Revisore unico, dott. CERASI RAG PIETRO nominato con Delibera Consiglio Comunale nr.5 del 04 febbraio 2021

ricevuto

con protocollo nr.8141 in data 14.04.2021 e protocollo 8807 in data 22/04/2021:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023 e relativi allegati contabili;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione) 2021/2023;
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2020;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*";
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*";
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ la Nota integrativa;

visti

- il [Dlgs. n. 118/2011](#) ("*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2018 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o Principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011](#));
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#));
 - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/2011](#));
- il [Dlgs. n. 267/2000](#) (Tuel) ;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [Dlgs. n. 118/2011](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2021/2023 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	4,150,05	previsione di competenza previsione di cassa	17,821,350,00 17,825,167,05	21,674,862,75 21,679,012,80	21,674,862,75	21,674,862,75
Tipologia 200	Entrate per conto terzi						
Capitolo 930 / 0 (9,02,04,01,001)	DEPOSITI CAUZIONALI	1,939,03	previsione di competenza previsione di cassa	30,300,00 32,239,03	30,754,50 32,693,53	30,754,50	30,754,50
Capitolo 939 / 0 (9,02,99,99,999)	DIRITTI CERTIFICATIVI/SURE CATASTALI (CAP. U 4319)	88,00	previsione di competenza previsione di cassa	1,500,00 1,500,00	1,500,00 1,588,00	1,500,00	1,500,00
Capitolo 940 / 0 (9,02,99,99,999)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CONTO TERZI	93,118,07	previsione di competenza previsione di cassa	80,800,00 171,104,37	82,012,00 175,130,07	82,012,00	82,012,00
Capitolo 941 / 0 (9,02,99,99,999)	SERVIZIO CATASTALE DECENTRATO AUTOGESTITO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	10,100,00 10,100,00	10,251,50 10,251,50	10,251,50	10,251,50
Capitolo 942 / 0 (9,02,02,02,001)	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE GUARDIAGRELE PER L'ACCESSO ALA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (CA. U. 4322)	37,657,10	previsione di competenza previsione di cassa	90,000,00 127,657,10	83,000,00 120,657,10	83,000,00	83,000,00
Capitolo 950 / 0 (9,02,02,01,001)	RIMB. SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM POPOLARI - CAP. U 4330	5,208,30	previsione di competenza previsione di cassa	500,00 5,708,30	2,000,00 7,208,30	2,000,00	2,000,00
Totale Tipologia 200	Entrate per conto terzi	138,010,50	previsione di competenza previsione di cassa	213,200,00 348,308,80	209,518,00 347,528,50	209,518,00	209,518,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	142,160,55	previsione di competenza previsione di cassa	18,034,550,00 18,173,475,85	21,884,380,75 22,326,541,30	21,884,380,75	21,884,380,75
TOTALE TITOLI		13.599.968,35	previsione di competenza previsione di cassa	58.899.024,24 65.853.693,98	50.972.358,90 64.972.327,25	46.177.536,97	40.611.738,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		13.599.968,35	previsione di competenza previsione di cassa	59.392.396,18 66.701.723,66	50.972.358,90 67.967.273,26	46.177.536,97	40.611.738,85

SPESA

COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO						
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023			
Capitolo 4350 / 0 (99,01-7,02,99,99,999)	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	1,722,00	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
			previsione di cassa	5,050,00	5,125,75					
			previsione di competenza	50,000,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00			
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
			previsione di cassa	51,967,00	51,722,00					
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			57,744,16	18,039,050,00	21,884,380,75	21,884,380,75	21,884,380,75			
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
			previsione di cassa	18,105,980,21	21,942,124,91					
			Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			57,744,16	18,039,050,00	21,884,380,75	21,884,380,75	21,884,380,75
			di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	57,744,16	previsione di competenza	18,039,050,00	21,884,380,75	21,884,380,75	21,884,380,75			
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
			previsione di cassa	18,105,980,21	21,942,124,91					
			TOTALE MISSIONI			13,984,364,06	59,392,396,18	50,572,358,90	46,177,536,97	40,611,738,85
			di cui già impegnato*	0,00	820,845,90	311,045,98	0,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
			previsione di cassa	65,271,992,02	64,255,663,88					
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE			13,984,364,06	59,392,396,18	50,572,358,90	46,177,536,97	40,611,738,85
			di cui già impegnato*		820,845,90	311,045,98	0,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00			
			previsione di cassa	65,271,992,02	64,255,663,88					

29-04-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 4

L'Organo di revisione dà atto che nei Titoli IX dell'Entrata e Titolo VII della Spesa "per conto terzi e partite di giro" non sono state previste impropriamente nel triennio 2021/2023 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.194.946,01			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.267.289,45 0,00	9.022.053,66 0,00	8.259.669,40 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		8.869.504,54 0,00 268.559,08	8.614.844,41 0,00 268.559,08	7.842.659,14 0,00 268.559,08
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		397.784,91 0,00 0,00	407.209,25 0,00 0,00	417.010,26 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		9.420.688,70	5.271.102,56	467.688,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		9.420.688,70 0,00	5.271.102,56 0,00	467.688,70 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2021/2023

PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da [819 a 827](#) ha permesso di superare il "*Pareggio di bilancio*" come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. [247/2017](#) e n. [101/2018](#).

Dal 2019 i Comuni, possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di "*Pareggio di bilancio*":

- il "*Fondo pluriennale vincolato*" di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l'assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all'[art. 204](#) del Tuel.

Il "*Pareggio di bilancio*" coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2021/2023

Nel Bilancio di Previsione 2021-2023 non è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto

La Legge di bilancio 2019 ([art. 1, commi da 897 a 900](#)) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcde" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, si fa riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'[art. 42, comma 9, del Dlgs. n. 118/2011](#), e di cui all'[art. 187, comma 3-quater](#), del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcde" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la **quota del risultato di amministrazione accantonata**, la **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, la **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti** e l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	947.008,31
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	493.371,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	38.017.271,33
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	36.049.714,99
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	5.116,49
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	13.266,55
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	3.869,33
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021	3.419.955,98
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	2.489.849,60
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	930.106,38

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	439.169,59
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	30.000,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	10.000,00
B) Totale parte accantonata	479.169,59
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	60.000,00
Altri vincoli	30.000,00
C) Totale parte vincolata	90.000,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	350.000,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	10.936,79
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

II "Fondo pluriennale vincolato"

Il Fondo pluriennale vincolato sarà determinato in sede di Consuntivo anno 2020.

II "Fondo crediti di dubbia esigibilità"¹

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall'[art. 1, comma 882](#), della "Legge di bilancio per il 2018")².

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al 'Fcde'".

L'Ente Locale si è avvalso di quanto previsto all'[art. 107-bis del Dl. n. 18/2020](#) che permette di determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. L'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 268.559,00.

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 - Programma 02 'Fondo svalutazione crediti'):

	2021	2022	2023
Accantonamento di parte corrente	268.559,08	268.559,08	268.559,08
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	0,00	0,00	0,00

Accantonamento altri fondi³

	Importi 2021
1 Fondo rischi contenzioso	5.000,00
2 Fondo oneri futuri	0,00
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati	0,00
4 Altri fondi (specificare Trattamento Fine Mandato Sindaco)	2.500,00

¹ Con i [Commi 79 e 80](#) - "Fondo crediti di dubbia esigibilità" - la Legge di bilancio per il 2020 ha previsto che gli Enti Locali, per gli anni 2020 e 2021, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcde") stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il "Fcde", se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli Indicatori di cui all'art. 1, comma 859, lett. a) e b), della [Legge n. 145/2018](#) (riduzione del debito commerciale residui di oltre il 10% e ritardo annuale dei pagamenti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[art. 4 del Dlgs. n. 231/2002](#)).

Gli Enti Locali, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali (vedasi [commi da 784 a 815](#)), previo parere dell'Organo di revisione, possono ridurre il "Fcde" accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

² Il Principio contabile n. 4/2 prevede ora che lo stanziamento a Fcde risulti almeno pari al 100% per il 2021, di quello determinabile con i metodi previsti nel Principio contabile stesso.

³ Tra gli altri, devono essere valutati gli accantonamenti per Fondo rischi contenzioso, per indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dall'[art. 1, comma 552, della Legge n. 147/2013](#); verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del Principio contabile.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta - nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022	Importo previsto 2023
Contributo per rilascio permesso di costruire di cui: - PEP € 200.000,00; - Concessioni Edilizie e Sanzioni € 80.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni per violazione al Codice della strada	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Totale	553.000,00	553.000,00	553.000,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022	Importo previsto 2023
Consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Spese Legali, Sentenze esecutive ed atti equiparati	40.934,26	40.934,26	40.934,26
Totale	40.934,26	40.934,26	40.934,26

Indebitamento⁴

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003](#), sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui [all'art. 3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge;
- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2021/2023 *supera/non supera*⁵ il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/2000](#)⁶;
- La percentuale di incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio) presenta la seguente evoluzione:

2019	2020	2021	2022	2023
4,57%	3,82%	4,47%	4,53%	4,72%

- che l'Ente ha *proceduto* nel corso dell'anno 2020 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento. Le economie da rinegoziazione sono state utilizzate per maggiori oneri relativi a contratto Project Pubblica Illuminazione ed in sede di assestamento di bilancio per il conseguimento degli equilibri;
- che l'Ente non ha proceduto nel corso dell'anno 2020 alla sospensione dei mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito	8.338.189,60	8.030.683,59	10.407.012,71	10.009.227,80	9.602.018,55
Nuovi prestiti	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	307.506,01	123.670,88	397.784,91	407.209,25	417.010,26
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	8.030.683,59	10.407.012,71	10.009.227,80	9.602.018,55	9.185.008,29

- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	355.134,91	352.714,74	330.954,29	321.529,95	311.728,94
Quota capitale	307.506,01	123.670,88	397.784,91	407.209,25	417.010,26
Totale fine anno	662.640,92	476.385,62	728.739,20	728.739,20	728.739,20

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'[art. 207, del Tuel](#), presentano il seguente ammontare:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
interessi passivi	358.860,85	346.714,74	326.204,29	316.779,95	306.978,94

⁴ Per la qualificazione di indebitamento vedasi l'[art. 75, del Dlgs. n. 118/2011](#).

⁵ Cancellare la voce che non interessa.

⁶ Il Dl. n. 95/2012, ha disposto (con l'[art. 16, comma 11](#)) che "il comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/2000](#), si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria *[per Euro 10.000.000,00, importo minore del limite previsto dall'[art. 222, del Tuel](#)⁷; l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 4.750,00]*
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2021/2023 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing".

⁷ Con i [commi 555 e 547](#) - Incremento limite anticipazione di Tesoreria Enti Locali - la Legge di bilancio per il 2020 ha previsto che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di Tesoreria, di cui all'[art. 222 del D.lgs. n. 267/2000](#) (Tuel), è innalzato da 3/12 a 5/12 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta municipale propria - Imu

L'Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2021-2023, iscritte in bilancio, sono quantificate come segue:

Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 1.080.00,00	€ 1.080.000,00	€ 1.080.000,00

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2021-2023 siano *in linea* rispetto a quanto accertato e riscosso nell'ultimo esercizio a rendiconto approvato nonché agli equipollenti dati di bilancio pre-consuntivati relativi all'esercizio in corso di gestione.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *attesta* la congruità delle previsioni iscritte in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

In merito alla Tari⁸, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2021-2023, iscritta in bilancio, è quantificata come segue:

Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 1.050.00,00	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00

- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2021-2023, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il canone non ricognitorio ex [art. 27, commi 7 e 8](#), del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La norma prevede che il gettito derivante da nuovo canone deve essere pari al gettito derivante dai tributi sostituiti dal predetto Canone.

⁸ Il Decreto fiscale DL. n. 124/2019 con l'[art. 38-bis](#) - *Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali* - ha introdotto un'importante novità sul riversamento del Tefa: nel caso di pagamenti effettuati tramite F24, a partire dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'[art. 22, comma 3 del medesimo D.lgs. n. 504/1992](#), che attribuisce a ciascun Ente l'importo spettante dai versamenti Tari effettuati dai contribuenti tramite F24, provvederà al riversamento del tributo spettante direttamente alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione dello 0,30% spettante al Comune.

Il Regolamento attuativo del Canone è stato adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 04/02/2021.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

	Esercizio 2019	Esercizio 2020 Preconsuntivo	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Previsione	----- ----	----- -	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Accertamento	----- ----	----- -	----- --	----- ---	----- ---
Riscossione (competenza)	----- ----	----- -	----- --	----- ---	----- ---

Addizionale comunale Irpef

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

Anno 2019 Aliquota 0,80% (dati definitivi comunicati dal Ministero)	Anno 2020 Aliquota 0,80% (previsione asestata)	Anno 2021 Aliquota 0,80% (previsione)	Anno 2022 Aliquota 0,80% (previsione)	Anno 2023 Aliquota 0,80% (previsione)
1.010.000,00	983.225,98	800.000,00	800.000,00	800.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione rileva che gli importi sono definiti in relazione ai dati storici ed a quanto riportato nella specifica sezione del sito Ministeriale

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi dati a rendiconto:

	Esercizio 2019	Esercizio 2020 Preconsuntivo	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Previsione	----- --	-----	Imu: 83.000,00 Tari: 40.552,50	Imu: 83.000,00 Tari: 30.000,00	Imu: 83.000,00 Tari: 0,00
Accertamento	Imu: 213.000,00	Imu: 68.000,00 Tari: 103.763,38	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	Imu: 54.483,60	Imu: 226.516,40 Tari: 103.763,38	-----	-----	-----

ENTRATE DA TRASFERIMENTI⁹

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici¹⁰

L'Organo di revisione dà atto che:

- le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti elementi conoscitivi¹¹: analisi dati riportati sul sito Finanza Locale del Ministero Interno;
- sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 1.370.162,50 tenuto conto¹²:
 - ✓ di quanto già comunicato dalla Regione;
 - ✓ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ✓ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - ✓ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2021.
- i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#)).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

⁹ Le assegnazioni 2020 agli Enti sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali (stanziamenti effettuati con l'[art. 106 D.L. n. 34/2020](#) e l'[art. 39 D.L. n. 104/2020](#)) hanno ristorato provvisoriamente la "perdita di gettito" 2020 da "Covid-19", al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato nel 2020 a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese. Per stabilire le assegnazioni definitive dei ristori è stata prevista un'apposita Certificazione delle "perdite di gettito" da trasmettere alla RgS entro il 30 aprile 2021, e da esaminare in verifica entro il 30 giugno 2021 da parte dell'apposito Tavolo tecnico.

Qualora le assegnazioni risultassero eccedenti rispetto alle spese certificate potrebbe risultare prudentiale stanziare in spesa, qualora non effettuato un congruo accantonamento già nel 2020, risorse adeguate per fronteggiare un'eventuale richiesta di restituzione.

¹⁰ Il [comma 554](#) - Contributo Imu/Tasi - della Legge di bilancio per il 2020 ha previsto che per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della Tasi di cui all'[art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013](#), è attribuito ai Comuni interessati un contributo complessivo di Euro 110 milioni, da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'[Allegato A al Decreto Ministero dell'Interno 14 marzo 2019](#).

¹¹ Questa indicazione è funzionale per verificare il livello di attendibilità di quanto previsto in bilancio.

¹² Contrassegnare e completare la voce che interessa

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "*Codice della strada*" ([art. 208, del Dlgs. n. 285/1992](#))

Le previsioni per gli esercizi 2021/2023 presentano i seguenti valori in *continuità* con i dati rendicontati per il penultimo esercizio approvato:

	Esercizio 2019	Esercizio 2020 Preconsuntivo	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Previsione	----- -	-----	Famiglie: 135.000,00 Imprese: 5.500,00 Autovelox: 5.000,00	Famiglie: 135.000,00 Imprese: 5.500,00 Autovelox: 5.000,00	Famiglie: 135.000,00 Imprese: 5.500,00 Autovelox: 5.000,00
Accertamento	Famiglie: 179.500,00 Imprese: 5.500,00 Autovelox: 26.097,20	Famiglie: 65.000,00 Imprese: 0,00 Autovelox: 17.000,00	----- ---	----- ----	----- ----
Riscossione (competenza)	Famiglie: 123.325,03 Imprese: 0,00 Autovelox: 23.887,20	Autovelox Famiglie: 12.066,30 Imprese: 0,00	----- ---	----- ---	----- ---

Per l'anno 2021, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 45 del 20/04/2021¹³, e *rispetta* il vincolo di destinazione previsto dall'Art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "*Codice della Strada*" è *stata* destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/2010.](#)

¹³ In base [all'art. 208, del Dlgs. n. 285/1992.](#)

Servizi a Domanda Individuale

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate 2021-2023 derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto di quanto approvato dalla Giunta con la Deliberazione n. 44 del 20/04/2021 avente per oggetto "Servizi a domanda individuale per l'anno 2021. Determinazione costi di gestione.":

SPESE	
Asilo Nido	€ 194.960,29
Mensa Scolastica	€ 120.000,00
Impianti Sportivi	€ 73.738,72
Colonie e Soggiorni	€ 0,00
TOTALE	€ 388.699,01

ENTRATE	
Asilo Nido	€ 85.000,00
Mensa Scolastica	€ 111.000,00
Impianti Sportivi	€ 6.150,90
Colonie e Soggiorni	€ 0,00
TOTALE	€ 202.150,90

L'Organo di Revisione rileva che la percentuale di copertura di tali servizi è pari al 52,01%.

Proventi derivanti dalla gestione di beni dell'Ente

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che è stato allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che, alla data di predisposizione della presente Relazione:
 - i fitti attivi relativi all'anno 2020 risultano introitati per un ammontare complessivo di Euro 17.837,36, pari al 50,96 % del gettito complessivo stimato;
 - risultano ancora da introitare Euro 79.209,27 per fitti attivi registrati tra i residui attivi relativi alle annualità pregresse;

Utili/perdite da Aziende e Società Partecipate

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta voce di entrata, il Comune ha previsto, in relazione all'esercizio 2021:

- l'introito di utili provenienti dalle seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Anxanum Euro 1.200

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da Società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, di cui all'[art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/2003](#) avente per oggetto "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'[art. 4, della Legge n. 80/2003](#)", come integrate dall'[art. 1, comma 52, della Legge n. 311/2004](#);

- che possano chiudere il bilancio 2020 in sostanziale pareggio le seguenti Aziende e Società partecipate:

- 1) Eco.Lan S.p.a;
- 2) S.A.S.I. Spa.

- che possano produrre perdite a chiusura dell'annualità 2020 le seguenti Aziende e Società partecipate: nessuna

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI¹⁴

L'Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, ha *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#)), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. [6e 6-ter](#) del Dlgs. n. 165/2001 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'art. [1 comma 762, della Legge n. 208/2015](#) (rispetto del Pareggio di bilancio);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater della Legge n. 296/2006](#);

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557-quater\(o comma 562\), della Legge n. 296/2006](#):

spesa impegnata o prevista¹⁵	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese personale (int. 01)	2.042.608,00	1.749.991,54	1.877.421,94	1.885.316,42	1.885.316,42
Altre spese personale (int. 03)	34.474,03				
Irap (int. 07)	127.825,69	102.557,43	97.914,99	97.914,99	97.914,99
Altre spese _____	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese personale (A)	2.204.907,72	1.852.548,97	1.975.336,93	1.983.231,41	1.983.231,41
- componenti escluse(B)	351.070,06	387.711,00	284.511,49	284.511,49	284.511,49
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	1.853.837,66	1.464.837,97	1.690.825,44	1.698.719,92	1.698.719,92

L'Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale ([art. 6 del Dlgs. n. 165/2001](#) e [art. 91](#) del Tuel);
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza ([art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001](#));
- avvenuta trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del Pareggio di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno ([Legge n. 232/2016](#));
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ([art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/2006](#), e [art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#));
- approvazione del Piano della *performance* unificato al Peg;
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle Intese e dei Patti di solidarietà [art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016](#);

¹⁴ Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Spa ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del Revisore di un Ente Locale".

¹⁵ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con [Circolare 17 febbraio 2006, n. 9](#), e quelle fornite dalla [Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/2009](#).

- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ([art. 27, del DL n. 66/2014](#));
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ([DL n. 113/2016](#)).

Per l'anno 2021 l'Ente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato utilizza la disciplina prevista dall'[art. 33, comma 2 del DL n. 34/2019](#) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo la disciplina attuativa prevista dal [Dm 17 marzo 2020](#) e dalla Circolare esplicativa interministeriale del 13 maggio 2020

L'Ente ai sensi della normativa sopra richiamata, e in particolare in applicazione degli [artt. 4, 5, 6 del Dm. 17 marzo 2020](#) presenta una capacità assunzionale pari a Euro 2.193.564,98

Con riferimento alla copertura di posti a tempo indeterminato, tramite assunzioni o procedure di mobilità, l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 07/12/2020¹⁶:

anno 2021

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 2 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 6 unità;

anno 2022

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 2 unità;

anno 2023

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. 2 unità;

In materia di lavoro flessibile:

L'Ente ha tenuto conto delle disposizioni dell'[art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010](#)¹⁷, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- ha tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Ue. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
 - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557-*quater* 562, [dell'art. 1, della Legge n. 296/2006](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ([art. 11, comma 4-bis, del DL n. 90/2014](#) convertito con Legge n. 114/2014)¹⁸;

¹⁶ Indicare il riferimento alla Deliberazione della G.C. con cui è stata approvata la programmazione triennale di fabbisogno del personale.

¹⁷ Tenendo presente che tali limiti - ai sensi [dell'art. 11, comma 4-bis del DL n. 90/2014](#) convertito con Legge n. 114/2014 - non si applicano:

- a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti ([art. 3, comma 9, DL n. 90/2014](#));
- b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, [della Legge n. 296/2006](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

¹⁸ Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

- ha tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#)¹⁹.

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente ha programmato quanto segue:

anno 2021

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. 2 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. 0 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. 0 unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

anno 2022

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. 2 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. 0 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. 0 unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

anno 2023

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. 0 unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. 2 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. 0 unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. 0 unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____.

Inoltre,

- l'Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'[art. 33, del Dlgs. n. 165/2001](#).

¹⁹ In base al quale le assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui al medesimo [art. 34](#).

Contrattazione decentrata integrativa

In merito all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale l'Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Va sottolineato che ai sensi dell'[art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In merito alla determinazione del suddetto limite, è intervenuto l'[art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019](#), convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'[articolo 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017](#), secondo la modalità indicata nel Dm. attuativo del 17 marzo 2020 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018. Diversamente qualora il rapporto sia peggiorativo il [Dm. 17 marzo 2020](#) prevede che *"è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*. Il limite iniziale è da considerare appunto il valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce, quindi, il valore economico sotto il quale il trattamento accessorio non deve mai scendere.

Fermo restando il predetto tetto di spesa, i seguenti istituti non sono soggetti al rispetto del limite del limite al trattamento accessorio:

- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente);
- le quote per incentivi funzioni tecniche ex [art. 113, del Dlgs. n. 50/2016](#) ([Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 6/2018](#));
- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione ([Corte dei Conti, Sezione Riunite n. 51/2011](#));
- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo ([Circolare Mef-RgS. n. 19/2017](#));
- le economie derivanti dall'attuazione dei Piani di razionalizzazione, qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, ovvero all'attivazione di nuovi servizi ([Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, Delibera n. 136/2017](#));
- gli incentivi Imu-Tari ex [art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018](#);
- i differenziali degli incrementi degli importi delle retribuzioni di posizione e risultato delle PO, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell'articolo 15 del Ccnl 21.5.2020, come previsto [dall'art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018](#), convertito in Legge n. 12/2019.

L'Organo di revisione dà atto, per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali:

- che è stato costituito il *"Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa"* per l'anno 2020, con atto del 06.10.2020 n.1188 nel rispetto di quanto previsto dall'[art 23, Dlgs. n. 75/2017](#) ai sensi del quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*, tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019](#), convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita");
- che le risorse del Fondo per l'anno 2021 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di riferimento;

- che le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 5, lett. b\), del Ccnl. 21 maggio 2018](#), sono/non sono legate al conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 4, del Ccnl. 21 maggio 2018](#), trovano adeguata giustificazione nella sussistenza della relativa capacità di spesa prevista dal bilancio;
- che le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 3 del Ccnl. 21 maggio 2018](#), sono prevalentemente destinate ai trattamenti economici di cui all'[art. 68, comma 2](#), lett. da a) a f), con riserva di almeno il 30% alla performance individuale;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/2012](#) ("*Legge di stabilità 2013*"), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/2010](#), secondo cui *"a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'[art. 1 della Legge n. 196/2009](#), incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009"*;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012 e s.m.i., in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli Enti *"è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo (ndr. le Pubbliche Amministrazioni di cui all'[art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2011](#), nonché le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'[art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009](#) nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa) e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'[art. 2, comma 2-bis, del Dl. n. 101/2013](#). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione"*.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;
- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006](#) e s.m.i.;
- dall'[art. 1, commi 1, 7 e 8, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012;

- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'[art. 37, del Dlgs. n. 50/2016](#);
- dall'[art. 21 del Dlgs. n. 50/2016](#);
- dall'[art. 23-ter, del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014](#);
- dall'[art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/2015 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);

dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "*Fondo rischi spese legali*" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria²⁰.

Al Fondo Contenzioso Legale è stato previsto l'accantonamento di € 5.000,00 per ogni annualità 2021-2023.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2021-2023:

- prevede di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria in particolare al momento dell'utilizzo delle somme vincolate per lavori struttura polivalente località Anello;
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972](#) e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:
 - ☐ Impianti sportivi
 - ☐ Lampade votive
 - ☐ Parcheggi
 - ☐ Refezione scolastica
 - ☐ Trasporto alunni
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - dell'[art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014](#);
 - del [Dm. 23 gennaio 2015](#) e s.m.i., attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. [14/E](#) del 2015, n. [15/E](#) del 2015 e n. [27/E](#) del 2017, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*";

Fondo di riserva

²⁰ In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 45.000,00 a titolo di "*Fondo di riserva*" superiore al minimo di legge pari al 0,28%²¹ del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui [all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#).

²¹ Ai sensi dell'[art. 166, del Dlgs. n. 267/2000](#), il fondo di riserva deve essere ricompreso fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio. L'[art. 3, comma 1, lett. g\), del Dl. n. 174/2012](#), prevede che, nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. [195](#) e [222](#) (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere elevato 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione del "*Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari*" contenuto nel Dup ([art. 58, del D.L. n. 112/2008](#)) e sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione iniziale 2020	Preconsuntivo Stimato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Alienazioni	102.954,29	0,00	274.921,79	2.890.568,71	467.688,70

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2021-2023 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento o per finanziare fino al 2021 la quota capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento²².

Contributo per "*permesso di costruire*"

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha recepito* la regolamentazione disposta dell'[art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016](#), secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno *destinati esclusivamente e senza limiti temporali*:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa dei Tit. II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.

Le previsioni per gli esercizi 2021/2023 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi pregressi:

²² In tal caso gli Enti devono dimostrare:

- di avere, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e totale dei debiti da finanziamento superiore a 2;
- di non aver incrementato, in sede di bilancio di previsione, la spesa corrente ricorrente, come definita dall'Allegato 7 al [Dlgs. n. 118/2011](#) (*spesa prevista a regime e non limitata a uno o più esercizi, tenuto conto che sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti: le consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani disavanzi pregressi di Aziende e Società e gli altri trasferimenti in conto capitale, gli eventi calamitosi, le Sentenze esecutive ed atti equiparati, gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti*);
- di essere in regola con la determinazione degli accantonamenti al "Fcd".

	Esercizio 2019 Consuntivo	Esercizio 2020 (preconsuntivo)	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Previsione	-----	-----	Concessioni + Sanzioni: 80.000,00 PEP: 200.000,00	Concessioni + Sanzioni: 80.000,00 PEP: 200.000,00	Concessioni + Sanzioni: 80.000,00 PEP: 200.000,00
Accertamento	96.735,73	Concessioni + Sanzioni: 80.000,00 PEP: 202.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	96.735,73	65.356,30	-----	-----	-----

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 21, del Dlgs. n. 50/2016](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2021/2023):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli [art. 21, commi 8, 9](#) e art. [216](#), comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2020 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
 - di ricorrere a professionisti esterni, le cui relative spese:
 - ☐ sono state previste nell'apposito intervento delle spese in conto capitale;

Relativamente all'elenco delle opere pubbliche, finanziate negli anni precedenti, non ancora realizzate in tutto o in parte, l'Organo di revisione, si propone di esaminare con la massima accuratezza le ragioni che ne hanno finora impedito il completamento, riservandosi se del caso di relazionarne al Consiglio.

Riconosciuto che, oltre alle modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi previste dall'[art. 200 del Tuel](#), di seguito enucleate:

- a) risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/2011](#);

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, prende atto che:

- l'Organo consiliare dell'Ente ha approvato, con Deliberazione n. 47 del 29/12/2020, il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni;
- l'Ente ha provveduto alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti (ex [art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016](#));
- l'Ente ha attivato un monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni, sia in funzione di quanto previsto [nell'art. 147, comma 2, lett. a\) e b\), del Tuel](#), sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto [dall'art. 147-quinquies, del Tuel](#);
- l'Ente ha condotto il monitoraggio e controllo sui citati soggetti nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati (come delineato dalla [Corte dei conti Veneto con Deliberazione n. 903/2012](#)).

L'Organo di revisione riscontra che l'Ente ha posto le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, nonché dagli esiti della revisione periodica di cui all'[art. 20, del Dlgs. n. 175/2016](#), a base delle proprie previsioni di bilancio.

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- sono in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'[art. 6, comma 2](#), e dell'[art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016](#), in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- sono compatibili con il disposto normativo contenuto nell'[art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016](#), che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- tengono del precetto normativo contenuto [nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013](#), il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del bilancio consolidato riferito all'anno 2019, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2020, dichiara:

- che l'Ente, in applicazione del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, Dlgs. n. 118/2011](#), ha predisposto ed approvato in Giunta un apposito elenco (c.d. "primo elenco") che acclude tutti gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gruppo amministrazione pubblica" ("Gap");
- che l'Ente, in applicazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'[Allegato n. 4/4, al Dlgs. n. 118/2011](#), ha predisposto ed approvato in Giunta un secondo elenco, in cui sono inclusi gli Enti, le Aziende e le Società facenti parte del "Gap" che saranno compresi nel bilancio consolidato.

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'[art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#), sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'[art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000](#);
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'eshaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'[art. 172, comma 1, lett. d\), del Dlgs. n. 267/2000](#), ha *consentito* di:
 - a) accertare che la Tabella è *conforme* - in termini di parametri - ai contenuti normativi del - tuttora vigente - [Dm. Interno 18 febbraio 2013](#) (vista la diretta applicabilità del Decreto al triennio, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell'[art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000](#));
 - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2021-2023, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/2009](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/2009](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011](#)).

L'Organo di revisione ha verificato che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, come prorogato al 2021 [dall'art. 1, comma 854, della Legge n. 160/2019](#), l'Ente Locale ha stanziato il Fondo di garanzia per i debiti commerciali qualora il Comune non rispetti indicatori qualora l'Ente non abbia ridotto lo *stock* di debiti o registra ritardi nei pagamenti.

CASSA VINCOLATA

La cassa vincolata al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 3.194.946,01.

Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali poste regolarmente in essere dall'Organo di Revisione fino alla data di stesura del presente Parere, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra

l'importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell'Ente e quella risultante dalle annotazioni contabili tenute dal tesoriere nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti tra le partite di giro:

☐ hanno sempre avuto esito positivo.

CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITA'

L'Organo di revisione dà atto:

- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/1999](#) e [del Dl. n. 174/2012](#):
 - ☐ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - ☐ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto [l'art. 239, del Dlgs. n. 267/2000](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Roseto/Abruzzi, 28/04/2021

L'Organo di revisione
CERASI RAG. PIETRO